

Regolamento della Delegazione dell'Assemblea federale presso l'Associazione europea di libero scambio (AELS) e per le relazioni con il Parlamento europeo (UE)

del 20 agosto 2025

approvato dalla Delegazione amministrativa il 14 novembre 2025

La Delegazione presso l'AELS e per le relazioni con il Parlamento europeo

visto il capitolo II numero 2.1 della direttiva della Delegazione amministrativa del 13 maggio 2022 concernente le attività internazionali delle delegazioni parlamentari permanenti e delle delegazioni parlamentari non permanenti,

decreta:

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le condizioni generali e le competenze in materia di utilizzo delle risorse finanziarie delle attività della Delegazione dell'Assemblea federale presso l'AELS e per le relazioni con il Parlamento europeo (di seguito la Delegazione).

Art. 2 Budget della Delegazione

¹ La Delegazione dispone di un budget annuale previsto nell'ambito del credito per le relazioni internazionali del Parlamento.

² La Delegazione vigila affinché le risorse finanziarie siano impiegate in modo giudizioso e parsimonioso. A tal fine può fissare priorità tra le attività di cui all'articolo 3.

³ Il presidente della Delegazione è responsabile del rispetto del budget. A tale scopo fa capo alle informazioni sullo stato del budget che i Servizi del Parlamento gli trasmettono periodicamente.

⁴ Il presidente informa a scadenze regolari gli altri membri della Delegazione sullo stato del budget.

⁵ Se si prospetta che il budget è insufficiente, la Delegazione sottopone una domanda di aumento al segretario generale, che esamina se un sorpasso del preventivo può essere compensato con altri mezzi del credito per le relazioni internazionali del Parlamento.

⁶ Il segretario generale informa regolarmente la Delegazione amministrativa sullo stato del credito per le relazioni internazionali del Parlamento.

Art. 3 Attività

¹ La Delegazione o i suoi membri partecipano in particolare alle seguenti attività:

- a. riunioni del Comitato parlamentare dell'AELS;
- b. riunioni ministeriali dell'AELS;
- c. riunioni bilaterali con la delegazione DEEA del Parlamento europeo;
- d. visite del Comitato parlamentare dell'AELS in Paesi terzi;
- e. visite bilaterali in Paesi terzi con cui l'AELS conduce negoziati di libero scambio;
- f. riunioni del Comitato parlamentare misto dello Spazio economico europeo;
- g. riunioni ministeriali dello Spazio economico europeo;
- h. conferenze o visite tematiche organizzate dall'AELS o da istituzioni partner;
- i. conferenze o visite tematiche organizzate dal Parlamento europeo o dai parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE.

² Quando partecipa alle attività di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere d ed e, la Delegazione si compone di norma di quattro membri.

³ In generale, il presidente e/o il vicepresidente rappresentano la Delegazione nelle manifestazioni a cui sono invitati solo alcuni membri di ogni delegazione.

Art. 4 Attività non sottoposte ad autorizzazione

La partecipazione alle attività di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere a–g non necessita di un'autorizzazione.

Art. 5 Attività sottoposte ad autorizzazione

¹ La partecipazione alle attività di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere h ed i necessita della previa autorizzazione del presidente della Delegazione. Questi rilascia le autorizzazioni in funzione del numero di seggi attribuiti dagli organizzatori.

² Se il numero dei membri della Delegazione interessati a una determinata attività supera quello dei seggi disponibili per la medesima, il presidente decide, d'intesa con gli interessati, in merito alla composizione della Delegazione. In tal caso tiene conto della rappresentatività politica della Delegazione e provvede affinché vi sia una rotazione se la situazione si ripete.

³ Se un membro della Delegazione non è d'accordo con la decisione del presidente, può sottoporre la controversia alla Delegazione. Quest'ultima decide in via definitiva.

Art. 6 Relazioni con il Parlamento europeo

¹ Le riunioni bilaterali con la delegazione DEEA del Parlamento europeo di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera c si tengono di norma una volta all'anno, alternativamente in Svizzera o presso la sede del Parlamento europeo.

² Il presidente della Delegazione può adottare un parere comune d'intesa con il presidente della delegazione DEEA del Parlamento europeo. Tale parere necessita dell'approvazione della Delegazione.

Art. 7 Organizzazione di attività straordinarie della Delegazione in Svizzera

¹ L'organizzazione di attività straordinarie della Delegazione in Svizzera necessita dell'approvazione della Delegazione.

² Se l'organizzazione dell'attività in questione non può essere finanziata dal budget corrente, occorre presentare alla Delegazione amministrativa una domanda corredata da una previsione delle risorse finanziarie e umane necessarie per organizzare detta attività.

Art. 8 Assenze giustificate

¹ I membri della Delegazione che partecipano ad attività ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 del presente regolamento sono considerati scusati dal loro Consiglio in caso d'assenza (RCN art. 57 cpv. 4 lett. e risp. RCS art. 44a cpv. 6 e 6^{bis}).

² Su domanda dei membri della Delegazione interessati, la segreteria della Delegazione annuncia la loro assenza alla segreteria del loro Consiglio.

Art. 9 Resoconto

¹ La Delegazione fa inoltre pervenire alle Commissioni della politica estera il rapporto scritto o orale sulle attività di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere c–e.

² I membri della Delegazione che hanno partecipato a un'attività di cui all'articolo 3 capoverso 1 e che siedono nella Commissione della politica estera presentano a quest'ultima un resoconto orale, se del caso, sui principali temi esaminati.

Art. 10 Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2025. Il regolamento della Delegazione dell'Assemblea federale presso l'Associazione europea di libero scambio (AELS) e per le relazioni con il Parlamento europeo (UE) del 28 agosto 2020 è abrogato.

In nome della Delegazione AELS/UE

Il presidente:

Thomas Aeschi, consigliere nazionale